

**OLSA S.p.A.**  
*società per azioni*

*sede legale in Corso Allamano 70, Rivoli (TO)*

*capitale sociale pari ad Euro 2.000.000*

*codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro  
delle imprese di Torino n. 00503310013*

*R.E.A. TO – 182192*

## **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione delle obbligazioni denominate**

***“OLSA Bond 4,75% -2019”***

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana**

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO  
DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.**

19 dicembre 2014

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento di ammissione (il “**Documento di Ammissione**”) contiene informazioni importanti e deve essere letto con particolare attenzione nella sua interezza, unitamente ai documenti allegati.

Il presente Documento di Ammissione è messo a disposizione presso la sede legale della società emittente OLSA S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**” o “**Società**”), Corso Allamano 70, 10098 –Rivoli (TO) e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo [www.olsagroup.com](http://www.olsagroup.com).

Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto esclusivamente in relazione all’ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni “*OLSA Bond 4,75% - 2019*” (Codice ISIN IT0005072712 ) di seguito, le “**Obbligazioni**”) sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT (di seguito “**ExtraMOT PRO**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “**Borsa Italiana**”). Il presente documento è stato pertanto redatto in conformità al regolamento del mercato ExtraMOT (di seguito, il “**Regolamento ExtraMOT**”) e non costituisce un prospetto ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, entrambi come successivamente modificati e integrati (di seguito, rispettivamente, il “**TUF**” e il “**Regolamento 11971**”).

Le Obbligazioni non sono negoziate in alcun mercato regolamentato o non regolamentato italiano o estero e la Società non ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni in altri mercati italiani o esteri (fatta eccezione per il segmento professionale (ExtraMOT PRO) del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana).

Né il presente Documento di Ammissione, né l’operazione ivi descritta costituisce, o può essere intesa come, un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti nel TUF e nel Regolamento 11971. Non si rende pertanto necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento 809**”).

La pubblicazione del presente documento non deve essere, e non è stata, autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, “**Consob**”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la “**Direttiva Prospetti**”) o di qualsiasi altra norma o regolamento in materia (ivi inclusi gli articoli 94 e ss. e 113 e ss. del TUF).

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo Documento di Ammissione.

La lingua italiana è la lingua utilizzata dall’Emittente ai fini del presente Documento di Ammissione, nonché la lingua che sarà da questi utilizzata per tutti i documenti e informazioni messi e/o da mettere a disposizione degli investitori e per qualsiasi altro documento e informazione previsti dalla normativa, anche secondaria, applicabile e dal regolamento del prestito obbligazionario rappresentato dalle Obbligazioni (il “**Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1993, come modificato ed integrato, né ai sensi delle corrispondenti o analoghe normative in vigore in qualsiasi altro paese nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, negli Altri Paesi o a soggetti che siano o agiscano per conto o a beneficio di *United States Persons* o a cui non

possano essere vendute, trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile. La pubblicazione e la distribuzione del presente documento in altre giurisdizioni e la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni (diretta e/o indiretta), potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

\*\*\*

## **INDICE**

1. DEFINIZIONI	5
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	6
3. FATTORI DI RISCHIO	6
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	19
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	25
6. PRINCIPALI SOCI	30
7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' E LE PASSIVITA', LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	31
8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI	31
9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ	48
10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI	49
11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	58
ALLEGATO 1 Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	59
ALLEGATO 2 Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	117

\*\*\*

## 1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni previste all'interno del Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative alle Obbligazioni), si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, hanno il significato di seguito indicato, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito. Il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Borsa Italiana**” indica la Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede a Roma, Via G.B. Martini n. 3.

“**Data di Emissione**” indica la data del 19 dicembre 2014, data di emissione delle Obbligazioni.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Emittente**” o la “**Società**” indicano OLSA S.p.A. società per azioni con sede legale in Corso Allamano 70, Rivoli (TO), capitale sociale pari ad Euro 2.000.000, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Torino n. 00503310013, R.E.A. TO – 182192.

“**ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.

“**ExtraMOT PRO**” indica il segmento professionale del mercato ExtraMOT.

“**Gruppo**” indica collettivamente OLSA S.p.A. e le società da questa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Interessi**” indica gli interessi sul Prestito Obbligazionario che l'Emittente è tenuto a corrispondere in relazione alle Obbligazioni ai sensi del Regolamento del Prestito.

“**Obbligazioni**” indica le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario.

“**Obbligazionisti**” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito obbligazionario, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), emesso da OLSA S.p.A., giusta delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2014, a cui si riferisce il presente Documento di Emissione e che è disciplinato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario (par. 8).

“**Regolamento del Prestito**” indica il Regolamento del Prestito – allegato al presente Documento di Ammissione – approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di OLSA S.p.A. in data 10 dicembre 2014.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il Regolamento del Mercato ExtraMOT adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato.

“**Sottoscrittori**” indica i soggetti che alla Data di Emissione sottoscriveranno le Obbligazioni mediante la stipula dei relativi Contratti di Sottoscrizione.

“**TUF**” indica il Testo Unico della Finanza di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

“**Valore Nominale**” indica il valore nominale di ciascuna delle Obbligazioni, pari ad Euro 100.000.

\*\*\*

## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE**

### **2.1. Responsabili del Documento di Ammissione**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da OLSA S.p.A., con sede in Corso Allamano 70, Rivoli (TO), in qualità di Emittente.

### **2.2. Dichiarazione di Responsabilità**

OLSA S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

\*\*\*

### **3. FATTORI DI RISCHIO**

*L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo e al settore di attività in cui opera nonché quelli relativi alle Obbligazioni.*

*I fattori di rischio di seguito descritti sono i fattori di rischio che, alla data odierna e sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, sono ritenuti essere i principali fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni. Si indicano altresì di seguito i fattori di rischio che sono significativi in relazione alle Obbligazioni di cui si chiede l'ammissione a negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, al fine di consentire ai potenziali investitori di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari. Rischi addizionali ed eventi incerti, attualmente non prevedibili o che al momento si ritengono essere improbabili o comunque non significativi sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, nonché fatti e circostanze sopravvenute potrebbero parimenti influenzare la capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti dei portatori delle Obbligazioni e/o influire sul rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari. Il concretizzarsi di tali rischi e/o il verificarsi di tali eventi, fatti e circostanze potrebbe quindi incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo nel suo complesso, sulle loro prospettive e sul valore delle Obbligazioni per cui i portatori delle Obbligazioni potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento.*

*I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.*

#### **3.1. Fattori di rischio**

##### **3.1.1. Rischio relativo all'Emittente**

Con l'acquisto delle Obbligazioni, l'Obbligazionista diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento del Regolamento del Prestito.

I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l'Emittente, non sia in grado di pagare gli Interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.

Al verificarsi di tali circostanze, l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

##### **3.1.2. Rischi connessi all'indebitamento**

BILANCIO EMITTENTE

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente il *canale bancario tradizionale, con finanziamenti a m/l termine e affidamenti bancari a breve termine, a fronte di flussi derivati da gestione operativa d'impresa.*

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, ha un indebitamento finanziario netto a tale data pari ad Euro 36.324.077, così suddiviso:

Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi	Euro 24.437.576
Debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi	Euro 17.113.443
Disponibilità liquide	(Euro 5.226.942)
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>Euro 36.324.077</b>

#### BILANCIO GRUPPO

Il Gruppo reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite *canale bancario tradizionale, con finanziamenti a m/l termine e affidamenti bancari a breve termine, a fronte di flussi derivati da gestione operativa d'impresa.*

Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, ha un indebitamento finanziario netto a tale data pari ad Euro 35.425.974, così suddiviso:

Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi	Euro 25.151.755
Debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi	Euro 20.488.828
Debiti verso altri finanziatori esigibili entro 12 mesi	Euro 29.148
Altri titoli	(Euro 195.492)
Disponibilità liquide	(Euro 10.048.265)
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>Euro 35.425.974</b>

L'indebitamento finanziario lordo consolidato, riferito al Gruppo, a fine ottobre 2014 ammonta complessivamente a 46.592.000, in linea con le previsioni di chiusura al 31.12.2014.

Qualora i relativi istituti eroganti decidessero di revocare le linee di finanziamento in essere, ciò potrebbe avere un potenziale effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente ed il Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente o del Gruppo e limitarne la capacità di crescita.

### 3.1.3. Rischi connessi al mancato rispetto dei covenant finanziari ed agli impegni previsti in contratti di finanziamento

Per finanziare la propria attività, l'Emittente ha fatto ricorso all'indebitamento finanziario e ha stipulato finanziamenti a medio lungo termine. Alcuni dei contratti contengono una serie di clausole e impegni, tipici della prassi nazionale e internazionale, in capo al debitore la cui violazione potrebbe far sorgere l'obbligo per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le somme erogate, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. Si segnala che l'Emittente procede regolarmente alla verifica del rispetto delle suddette clausole ed impegni con cadenza annuale.

Allo stato attuale l'Emittente valuta che non vi siano situazioni di mancato rispetto dei covenant finanziari indicati.

### 3.1.4. Rischi connessi all'affidamento dell'Emittente sui pagamenti da parte delle proprie società controllate

L'Emittente svolge una parte rilevante delle proprie attività tramite società controllate, con la conseguenza che l'Emittente fa affidamento sui flussi di cassa, sotto forma di, *inter alia*, prezzo di servizi e forniture, dividendi e finanziamenti *intercompany*, generati dalle proprie società controllate.

In determinate circostanze, alle società controllate dall'Emittente potrebbero applicarsi restrizioni e/o limitazioni alla distribuzione di dividendi e/o all'effettuazione di pagamenti a beneficio dell'Emittente, nonché alla concessione di finanziamenti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, generiche restrizioni e/o limitazioni ai sensi del diritto societario applicabile a tali società e altre restrizioni derivanti dal loro indebitamento. In aggiunta, tali pagamenti potrebbero essere soggetti a tassazione ai sensi della normativa fiscale applicabile. Nel caso in cui i flussi di cassa generati dalle società controllate dall'Emittente siano inferiori a quelli attesi, l'Emittente potrebbe incorrere in difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi di pagamento ai sensi delle Obbligazioni. In tale contesto, vale altresì sottolineare che nel caso in cui le società controllate dall'Emittente siano sottoposte a procedure fallimentari, liquidatorie o ad altre analoghe procedure, i creditori di queste avranno diritto al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie in via prioritaria rispetto alla distribuzione dei dividendi in favore dell'Emittente e/o al rimborso di eventuali finanziamenti soci. In altri termini, i fornitori, i creditori garantiti e non, i soggetti beneficiari di garanzie

rilasciate da parte di una controllata, saranno soddisfatti con il patrimonio e gli utili della controllata stessa in via preferenziale rispetto all'Emittente e quindi alle istanze dei portatori delle Obbligazioni (creditori diretti dell'Emittente).

### 3.1.5. Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente ed il Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d'interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento.

Alla data del 31 dicembre 2013 i debiti verso banche a medio/lungo termine dell'Emittente erano pari ad Euro 40.551.017 e quelli del Gruppo pari ad Euro 45.216.156 di cui Euro 12.902.510 correlati a strumenti derivati di copertura del tasso.

Sebbene l'Emittente ed il Gruppo abbiano adottato delle politiche attive di monitoraggio del rischio tasso anche mediante i menzionati strumenti di copertura, non è da escludere che l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse, ad oggi non ipotizzabile nel medio periodo, possa avere conseguenze negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Con riferimento agli strumenti finanziari a copertura di questo rischio, si veda la nota integrativa al bilancio 2013 in allegato.

La presente emissione avverrà a tasso fisso.

### 3.1.6. Rischi connessi al tasso di cambio

La valuta del bilancio consolidato del Gruppo è l'Euro.

Peraltro, ciascuna delle società estere comprese nell'area di consolidamento redige il rispettivo bilancio nelle valute locali che devono essere convertite in Euro al momento del consolidamento.

Le società estere consolidate integralmente sono elencate nel prospetto a pag. 43 della nota integrativa al bilancio consolidato 2013.

Parte dell'attività dell'Emittente viene condotta, anche tramite le società del Gruppo, al di fuori dell'Eurozona e i corrispettivi di alcune commesse sono pattuiti in valuta diversa dall'Euro, prevalentemente in USD. A tale riguardo, la fluttuazione delle valute extra UE nei confronti dell'Euro potrebbe avere effetti negativi sui margini operativi e sul risultato economico del Gruppo, essendo il bilancio consolidato espresso in Euro

Inoltre, la fluttuazione dei tassi di cambio utilizzati per convertire i dati di bilancio di talune società estere del Gruppo, originariamente espressi in valuta diversa dall'Euro, potrebbero influenzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente che predispone il bilancio consolidato del Gruppo in Euro.

Non sono presenti polizze assicurative a copertura di questo rischio. In caso di eventi straordinari in grado di influire significativamente sull'oscillare dei tassi di cambio, l'Emittente potrà valutare eventuali coperture assicurative *ad hoc*.

### 3.1.7. Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività alla data del Documento di Ammissione l'Emittente ed il Gruppo non si segnalano contenziosi passivi con rischi di esposizione significativi al fine dell'adempimento dei propri obblighi di pagamento ai sensi delle Obbligazioni.

Esistono inoltre accantonamenti in fondi rischi dedicati come da esplicitazione nella nota integrativa al bilancio d'esercizio – punti 3.10 e 4.7.

Tuttavia, nonostante l'Emittente non ritenga che dalla definizione dei contenziosi in essere possano emergere oneri significativi a carico delle società del Gruppo, non è possibile escludere che il Gruppo possa essere tenuto in futuro a far fronte a obblighi di pagamento, con un conseguente impatto negativo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.1.8. Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da figure chiave

Alla data del Documento di Ammissione il Gruppo è gestito da un team di manager e consulenti che hanno maturato un'esperienza significativa nel settore di attività del Gruppo, nelle aree geografiche e nei mercati in cui opera lo stesso. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, e il relativo Amministratore Delegato Massimo Bravin, hanno contribuito e contribuiscono in maniera rilevante, sin dal 5/07/2011, allo sviluppo e al successo delle strategie del Gruppo. Pertanto, non si può escludere che qualora una pluralità di tali figure chiave cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, o l'incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore management qualificato, possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita del Gruppo e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.1.9. Rischi connessi al rapporto con soci e management locale

Il Gruppo presta i propri servizi all'estero anche attraverso società in alcuni casi partecipate da soci locali ovvero accordi commerciali di *partnership* così come attraverso società locali gestite dai responsabili operativi individuati nei singoli Paesi. Tale modalità di sviluppo internazionale comporta una serie di rischi tra i quali l'insorgere di eventuali divergenze con detti soci ovvero il *management* locale sull'individuazione e/o il raggiungimento di obiettivi operativi e strategici. E' insito nella politica di espansione dell'Emittente investire nel reperimento di un *management* di comprovata esperienza e capacità ovvero, a seconda dei casi, di individuare un nuovo *management* ad integrazione o in sostituzione degli organici preesistenti e, in ogni caso, di monitorarne continuamente l'attività.

Ciononostante, non vi è alcuna assicurazione che i *manager* delle società controllate siano in grado di gestire le società loro affidate con successo e profitto per l'Emittente; quanto precede potrebbe avere un impatto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

#### 3.1.10. Rischi legati alla responsabilità da difetti dei prodotti forniti

L'Emittente ed il Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporli al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative e presidi di controllo adeguati all'attività svolta, ove si verificassero eventi tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente ed il Gruppo sarebbero tenuti a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.1.11. Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni.

L'Emittente ed il Gruppo sono pertanto esposti a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi.

L'Emittente opera in qualità ISO TS 1649 E ISO 9001. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono conseguentemente progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo.

Il Decreto Legislativo 231/2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, l'Emittente ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”). Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente e dal Gruppo finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi, nella quale si inserisce il Codice Etico, già adottato dall'Emittente e dal Gruppo. L'Emittente ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a promuoverne il suo costante aggiornamento

Sebbene siano state adottate dall'Emittente e dal Gruppo le necessarie misure di prevenzioni e di controllo richieste dalla normativa vigente, non è tuttavia possibile ritenerle in assoluto sufficienti ad evitare l'insorgere di eventuali responsabilità qualora nella concreta applicazione emergano rischi inizialmente non previsti.

#### 3.1.12. Rischi connessi alle perdite su crediti

Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti e al rischio di insolvibilità.

I clienti del Gruppo sono però le grandi case automobilistiche ed il relativo indotto, anche se in misura ridotta, per i quali da decenni viene usata la copertura con l'assicurazione crediti, per ottenere fido sull'esposizione massima dei clienti dell'indotto, rappresentato da fornitori di primo impianto, che vengono serviti nel limite massimo di esposizione.

Alla data del 31 dicembre 2013, l'Emittente ed il Gruppo avevano un monte crediti pari, rispettivamente, a circa Euro 47.274.858 di cui Euro 41.379.848 verso clienti, esclusi i crediti

per imposte anticipate. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito potenziali.

### 3.1.13. Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che un soggetto non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di fornire i prodotti oggetto della sua attività d'impresa, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente, il Gruppo, o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o il Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare l'accesso ad alcune delle tradizionali fonti di liquidità.

### 3.1.14. Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati

Il Gruppo e l'Emittente hanno elaborato e fornito nel presente Documento di Ammissione alcune informazioni e dichiarazioni contenenti stime sul proprio posizionamento competitivo nei mercati di riferimento. Tali informazioni sono riportate nel paragrafo 3.2.1. del presente Regolamento.

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web dell'Emittente, bilancio dell'Emittente, etc.) contengono informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento dell'Emittente e del Gruppo e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate dall'Emittente e da società del Gruppo sulla base della propria conoscenza ed esperienza nel settore di appartenenza tramite bilanci ufficiali delle imprese concorrenti; analisi, ricerche di mercato, statistiche degli operatori del settore; dati predisposti da soggetti terzi e indipendenti; stime interne

Tali informazioni potrebbero tuttavia non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell'Emittente, nonché gli effettivi sviluppi dell'attività dell'Emittente e del Gruppo, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati, fra l'altro, nel presente capitolo 3.

### 3.1.15. Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

Il Gruppo intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento.

In questo contesto, i principali obiettivi del piano strategico del Gruppo sono:

◇ Continuare la strada intrapresa per diventare un “GLOBAL SUPPLIER” al servizio di

“ GLOBAL CUSTOMERS”

◇ Focus sulla produzione di fanali posteriori per vetture segmento “premium” cioè di alto livello

◇ Incremento della competitività, pre-requisito fondamentale

◇ Fidelizzazione clienti con ottimizzazione organizzazione e implementazione TQM (Total Quality Management)

Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

### 3.1.16. Rischi connessi ad acquisizioni e alla potenziale espansione del Gruppo

Nell'ambito della sua strategia di sviluppo internazionale, il Gruppo ha privilegiato lo sviluppo di proprie controllate. In caso di possibili acquisizioni future, le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione, quali ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Inoltre, una volta perfezionate, le acquisizioni espongono il Gruppo ai rischi tipici connessi all'integrazione di un gruppo societario quali, ad esempio: (i) criticità connesse alla gestione di un'organizzazione significativamente più ampia e complessa, distribuita in numerose e addizionali giurisdizioni; (ii) difficoltà derivanti dal coordinamento e consolidamento delle funzioni corporate e amministrative (inclusi sistemi di controllo interno e le procedure e i sistemi contabili di fatturazione); (iii) il mancato raggiungimento dei risultati e delle sinergie attesi. Inoltre, con riferimento alle partecipazioni acquisite, dalle pattuizioni intercorse con gli altri azionisti potrebbero derivare limitazioni ai poteri gestori dell'Emittente.

L'eventuale verificarsi di una o più delle suddette circostanze potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

### 3.1.17. Rischi di Information Technology

Le attività dell'Emittente e del Gruppo sono gestite attraverso complessi sistemi informativi che supportano i principali processi aziendali, sia operativi che amministrativi e commerciali.

L'inadeguatezza o il mancato aggiornamento di tali sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro eventuale indisponibilità, la non adeguata gestione degli aspetti legati all'integrità ed alla riservatezza delle informazioni, rappresentano potenziali fattori di rischio che il Gruppo mitiga attraverso l'uso del sistema SAP, certificato e riconosciuto a livello mondiale nel settore automotive ed attraverso un gruppo di risorse interne che hanno maturato anni di esperienza sui sistemi gestionali SAP.

Per mitigare i potenziali rischi di interruzione delle attività di business sui processi ritenuti strategici, l'Emittente si è dotata di infrastrutture tecnologiche ad alta affidabilità. Tali infrastrutture sono garantite da contratti di manutenzione diretti con le ditte produttrici. E' inoltre attuata una politica di back-up che persegue la salvaguardia dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy.

La riservatezza e la sicurezza delle informazioni sono oggetto di presidi specifici da parte del Gruppo, sia attraverso politiche interne che attraverso strumenti di segregazione degli accessi alle informazioni.

### **3.2. Fattori di rischio connessi al settore in cui opera l'Emittente**

#### 3.2.8. Rischi connessi alla concorrenza

Il posizionamento del Gruppo si sta rafforzando di anno in anno, i ns concorrenti sono realtà gruppi industriali di maggiori dimensioni e quindi meno flessibili rispetto alla ns realtà attuale. Nonostante l'Emittente ed il Gruppo ritengono di godere di significativi vantaggi competitivi, qualora, a seguito del rafforzamento dei propri diretti concorrenti, non fossero in grado di mantenere il proprio posizionamento competitivo sul mercato, ne potrebbero conseguire effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.2.9. Rischi connessi all'impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico

Nel contesto delle condizioni generali dell'economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico.

Il 2013 è stato caratterizzato da un'ulteriore contrazione dei consumi e degli acquisti di autoveicoli in Europa. Nel 2014 il mercato automobilistico ha ripreso a crescere anche se non in modo significativo. Di avversa tendenza è la situazione Brasiliana, che fatica a riprendersi.

Bisogna sottolineare però che il mercato dove operiamo continua a crescere perché il lighting è diventato un elemento di importanza preponderante sullo stile della vettura. Inoltre sulla fanaleria si stanno concentrando sempre più funzioni di elevato valore tecnologico, che sono diventate un elemento di successo importante.

Sebbene i governi e le autorità monetarie abbiano risposto alla situazione attuale con interventi di ampia portata, non è possibile prevedere se e quando l'economia ritornerà ai livelli antecedenti la crisi. Ove tale situazione di marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi significativamente o aggravarsi nei mercati in cui opera il Gruppo, l'attività, le strategie e le prospettive dell'Emittente e del Gruppo potrebbero essere condizionate negativamente con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

#### 3.2.10. Rischi connessi al mutamento delle preferenze dei clienti

Il successo dei prodotti del Gruppo dipende in particolare dalla capacità del Gruppo di proporre prodotti tecnologicamente avanzati e adeguati alle esigenze ed alle aspettative dei clienti. In particolare, fra i principali fattori alla base dell'attuale successo del Gruppo vi è la costante ricerca di soluzioni funzionali ottimali e della migliore qualità.

A tali fini, il Gruppo investe costantemente in attività di ricerca e sviluppo ca l'8% del fatturato di Gruppo al fine di rispondere meglio alle esigenze dei clienti e anticipare le tendenze di mercato, introducendo prodotti innovativi. Ciononostante, qualora il Gruppo in futuro non fosse in grado di interpretare correttamente le preferenze della propria clientela tramite i propri prodotti, con particolare riferimento ai principali mercati in cui il Gruppo opera, nonché di identificare e/o anticipare le tendenze del mercato, ciò potrebbe comportare una contrazione

dei ricavi e un incremento dei prodotti invenduti, con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché sulle prospettive del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

#### 3.2.11. Rischi connessi alla tutela dei diritti relativi a marchi, licenze e brevetti

Il Gruppo protegge legalmente in tutto il mondo i propri prodotti, brevetti e marchi. La tutela dei *brand* del Gruppo, dei diritti in relazione al *design*, ai processi e alle tecnologie di produzione, ai modelli ornamentali e di utilità e degli altri diritti di proprietà intellettuale del Gruppo è fondamentale ai fini del successo dei prodotti e del posizionamento del Gruppo nei mercati di riferimento e nella comunicazione del valore degli stessi *brand*.

Tuttavia, non si può escludere che le azioni intraprese possano risultare inefficaci al fine di prevenire le imitazioni dei marchi e dei prodotti del Gruppo.

Le attività di prevenzione e controllo del mercato poste in essere dal Gruppo potrebbero rivelarsi non sufficienti a contrastare efficacemente i fenomeni di contraffazione e imitazione dei propri prodotti. In tali casi, le azioni illecite poste in essere dalla concorrenza potrebbero avere ripercussioni negative sulle vendite del Gruppo, con possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

#### 3.2.12. Rischi connessi al quadro normativo di riferimento

Il Gruppo è soggetto, nelle varie giurisdizioni in cui opera, alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ai prodotti realizzati e/o commercializzati. Rivestono inoltre particolare rilievo le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, protezione dell'ambiente, utilizzo e stoccaggio di materiali, scarico e disposizione dei materiali di scarto da parte dei siti produttivi e prevenzione degli incendi, nonché di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e concorrenza. L'emanazione di nuove normative ovvero di modifiche alla normativa vigente potrebbero imporre al Gruppo l'adozione di *standard* più severi, che potrebbero comportare costi di adeguamento delle modalità produttive o delle caratteristiche dei prodotti o, ancora, limitare l'operatività del Gruppo, con possibili effetti negativi sull'attività e sulle prospettive, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

#### 3.2.13. Rischi connessi alle attività estere del Gruppo

L'Emittente svolge, tramite le società del Gruppo, la quasi totalità delle proprie attività all'estero. In particolare, al 31/12/2013, circa l'82% del valore complessivo dei ricavi a livello consolidato (circa Euro 104.800k euro) risultava realizzato sui mercati esteri.

Le attività svolte dal Gruppo in paesi stranieri e, in particolare, nei paesi emergenti espongono lo stesso ad una serie di rischi tra cui si segnalano, a titolo esemplificativo, possibili mutamenti nelle politiche governative e/o nel quadro normativo di riferimento, l'eventuale introduzione di

restrizioni, anche in termini di politica monetaria e di circolazione del capitale, situazioni di instabilità politica, economica e sociale a livello nazionale, internazionale e transnazionale (sempre a titolo esemplificativo, possibili problematiche di sicurezza nazionale, attività criminali, agitazioni e sommosse, atti di terrorismo, conflitti armati, embargo e sequestro di apparecchiature e impianti).

Nell'assumere decisioni in relazione all'opportunità di accedere, di mantenere e/o incrementare la propria presenza strategica in mercati stranieri, l'Emittente valuta attentamente i rischi politici, economici e finanziari ivi presenti, l'affidabilità dei committenti e le opportunità di sviluppo nel medio e lungo periodo. Ciononostante, mutamenti significativi nel quadro macroeconomico, politico, fiscale o normativo di tali Paesi potrebbero compromettere l'operatività internazionale e determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

#### 3.2.14. Rischi connessi all'operatività degli stabilimenti industriali e ad eventuali danni a persone, cose e all'ambiente

Il Gruppo opera mediante stabilimenti industriali produttivi ubicati in Italia, Polonia, Brasile, Messico e Cina. Tali stabilimenti sono soggetti a rischi operativi, ivi compresi a titolo esemplificativo, guasti agli impianti, mancato adeguamento alle normative applicabili, revoca dei permessi e delle licenze, mancanza della forza lavoro, catastrofi naturali, sabotaggi, attentati o interruzioni significative dei rifornimenti di materie prime o componenti. Prolungate interruzioni dell'attività produttiva potrebbero avere un impatto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

Inoltre, le attività svolte dall'Emittente e dalle società del Gruppo sono soggette ai rischi tipici del settore industriale. Tra questi figurano, *inter alia*, il rischio che il personale dipendente possa subire infortuni a seguito di eventuali incidenti (che possono risultare, nei casi più gravi, fatali), nonché il rischio di danni all'ambiente, ai beni e alle attrezzature. In aggiunta alle conseguenze dirette derivanti da eventuali danni cagionati a persone, cose e/o all'ambiente, tali eventi sono, altresì, suscettibili di causare ritardi e/o interruzioni dei lavori a fronte della temporanea chiusura dei siti produttivi. Le società del Gruppo coinvolte potrebbero essere ritenute civilmente e/o penalmente responsabili di tali accadimenti e delle relative conseguenze. Tali incidenti possono, infatti, esporre le società del Gruppo coinvolte a controversie per lesioni personali, omicidio colposo, disastro ambientale, danni alla proprietà ovvero a contenziosi con pubbliche amministrazioni, dipendenti o soggetti terzi in generale, che potrebbero determinare sanzioni amministrative ovvero obblighi di risarcimento, anche cospicuo, nonché significativi danni reputazionali e, nei casi più gravi, l'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione. Al fine di prevenire il verificarsi di tali eventi, le società del Gruppo hanno adottato misure ritenute idonee a prevenire i suddetti rischi, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che in materia ambientale. Nonostante ciò, non si può escludere che singoli rischi possano esulare dall'oggetto della polizza ovvero che la copertura assicurativa non si riveli a posteriori sufficiente a coprire i danni che possono concretamente manifestarsi di volta in volta, esponendo le società del Gruppo coinvolte nel sinistro al pagamento di una quota parte o, addirittura, dell'intera somma dovuta in relazione allo specifico evento. Il verificarsi di tali

circostanze potrebbe, pertanto, determinare effetti sostanzialmente negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, influenzando negativamente sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni nei confronti degli investitori derivanti dalle Obbligazioni.

### 3.3. Fattori di rischio relativi alla quotazione delle Obbligazioni

#### 3.3.8. Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anch' l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidar' l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato (“**Rischio di tasso**”);
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“**Rischio di liquidità**”);
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente (“**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**”); e
- d) commissioni ed oneri (“**Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione**”).

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

#### 3.3.9. Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

#### 3.3.10. Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo Gruppo

Eventi qual' l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente o/e del Gruppo.

#### 3.3.11. Rischio di rimborso anticipato per mutamenti della normativa fiscale peggiorativi per l'Emittente

Qualora, al verificarsi di un mutamento della normativa fiscale in essere peggiorativo per l'Emittente, l'Emittente eserciti il diritto di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento. In caso di rimborso anticipato, il rendimento atteso dall'investitore al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato ed ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state rimborsate anticipatamente.

#### 3.3.12. Rischio derivante da modifiche al regime fiscale applicabile all'investitore

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di emissione. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale possa subire modifiche nel corso della vita delle Obbligazioni né pertanto può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Sono e saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

#### 3.3.13. Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni medesime. Il corso delle Obbligazioni sul mercato secondario potrà essere influenzato da un diverso apprezzamento della rischiosità dell'Emittente – per il quale non è al momento disponibile alcun indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dello stesso – e/o delle Obbligazioni.

#### 3.3.14. Rischio connesso alla possibilità di modifiche legislative

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successive alla data di emissione non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni e/o sul valore di mercato delle Obbligazioni

\*\*\*

#### **4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE**

##### **4.1. Denominazione legale e commerciale**

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è OLSA S.p.A.

##### **4.2. Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino al n. 00503310013.

##### **4.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente**

OLSA S.p.A. è stata costituita in data 26 novembre 1958.

Ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o ridotta una volta o più volte con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

##### **4.4. Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale**

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Corso Allamano 70 – 10098 Rivoli (TO).

##### **4.5. Scopo ed oggetto sociale dell'Emittente**

Ai sensi dell'art. 1.4 dello Statuto, oggetto sociale dell'Emittente sono le seguenti attività:


- la fabbricazione e la commercializzazione di componenti per veicoli di ogni specie e per macchine in genere;
- la lavorazione meccanica e lo stampaggio di materiali metallici e plastici, similari ed affini;
- l'attività di costruzione di stampi ed attrezzature meccaniche.

Olsa opera all'interno del settore *lighting* e produce, in qualità di fornitore di primo livello, elementi di illuminazione interna e fanaleria posteriore per autoveicoli. La tipologia di processo produttivo è così sintetizzabile:

Sviluppo prodotto : a partire dallo stile definito dal costruttore, Olsa sviluppa il progetto , procede all'attrezzamento prototipale, alla sperimentazione, all'attrezzamento di serie e alla validazione finale del prodotto e del processo.

Fornitura di serie: si alimentano gli stabilimenti del cliente con prodotti autocertificati qualitativamente e nel rispetto delle quantità desunte dai programmi del cliente stesso.

#### 4.6. Descrizione del Gruppo



Olsa nasce nel 1947 come società produttrice di componentistica per auto e si costituisce in forma di società per azioni nel 1958. Dal 1965 occupa l'attuale sede di Rivoli, Corso Allamano 70.

Tra il 1960 e il 1980 la società produce fanaleria e portaceneri per autovetture ed autocarri per conto Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Bmw , raggiungendo un fatturato di 15 miliardi di lire ca con l'impegno di 200 persone.

Difficoltà finanziarie e la prolungata crisi del settore automobilistico spingono la proprietà alla cessione agli attuali azionisti nell'anno 1987. La ristrutturazione ha inizio sin dai primi mesi del 1988, il nuovo gruppo dirigente rinnova la struttura produttiva, provvede ad ammodernare gli impianti, rinnovare i macchinari, le attrezzature e le linee di montaggio, avvia rigorose procedure di progetto, produzione e controllo qualità, rinnova completamente la palazzina uffici e , nel 1999, costituisce la Olsa Brasil, per forniture in America Latina.

Inizia inoltre, nel 1990, la fornitura a clienti esteri quali General Motors, BMW, Volkswagen, Renault, Saab e Suzuki.

La riorganizzazione tocca anche le procedure di amministrazione e controllo, assoggettando dal 1990 il bilancio Olsa a certificazione da parte delle principali società di revisione.

A seguito di un sempre maggiore potenziamento degli OEM nell'Est Europa, Olsa costituisce nel 2006 Olsa Poland, completando la costruzione del primo stabilimento nel 2008 a cui si è aggiunto il secondo nell'anno 2012. Olsa Poland è diventato ad oggi il più importante stabilimento del gruppo con un fatturato v/terzi di ca 63 milioni di euro.

Un altro importante evento nella storia Olsa è l'arrivo del nuovo amministratore delegato nel 2011, Dr Massimo Bravin, manager di grande livello, ex CFO Magneti Marelli e CEO Automotive Lighting. La sua capacità ed esperienza in ambito multinazionale ha dato la giusta prospettiva di crescita al gruppo Olsa nel passaggio "FROM LOCAL TO GLOBAL". Nello stesso anno vengono fondate JOMC in Cina (inizialmente in JV con il gruppo giapponese Murakami) e Olsa Messico a Queretaro. Essere presenti sul mercato cinese è infatti diventata condizione imprescindibile per chi opera nell'Automotive, e Olsa ha quindi seguito le richieste del cliente BMW che ha chiesto di produrre il fanale del veicolo X1 anche per la vendita diretta sul territorio cinese.

Anche il Messico costituisce un polo di attrazione per i principali costruttori autoveicolistici anche europei per una produzione votata sia all'area NAFTA che all'export. Olsa Messico produce alcuni prodotti di fanaleria minore per i clienti Chrysler, General Motors e Nissan, ma ha ottenuto una commessa pari ad Euro 16.100.000 (fatturato previsto per il quinquennio 2014-2019) [per la produzione del fanale posteriore della Nuova Golf Variant.

Nel 2013 viene aperto un ufficio in Germania, a Sindelfingen, che permette di essere vicino ai ns principali clienti tedeschi.

Il 2014 vede l'espansione del centro di ricerca e sviluppo che segue gli sviluppi dei progetti worldwide.

#### **4.7. Core business**

Il core business del Gruppo Olsa è quello di progettazione, produzione e vendita alle case automobilistiche di piccola fanaleria e fanali posteriori per auto

Il gruppo Olsa ha sviluppato un sistema di produzione standard con linee guida e metodologie adottate per tutti i processi produttivi, gli impianti e le linee di prodotto nei diversi stabilimenti del mondo.


Le sedi produttive sono attrezzate con reparti di stampaggio all'avanguardia con presse ad iniezione con capacità compresa tra 90 e 1500 tonnellate. Tutte le linee sono dotate di sistemi automatici di controllo e di prelievo e movimentazione dei particolari.

Viene svolta internamente anche la metallizzazione, che ha un'importanza fondamentale nel processo produttivo: si tratta di un'operazione molto delicata da cui dipendono il risultato fotometrico ed estetico dei sistemi di illuminazione esterni, soprattutto dei fanali posteriori. Tutti gli stabilimenti sono equipaggiati con camere di metallizzazione di ultima generazione provenienti da fornitori di alto livello che permettono di completare il processo in apposite stanze con atmosfera protetta che consentono di eliminare polvere ed inquinamento.

Per la saldatura vengono utilizzate tecnologie ad ultrasuoni e vibrazioni. Nel 2012 inoltre è stato avviato un particolare processo di saldatura a vibrazione in cui le parti saldate sono preriscaldate da un sistema a raggi infrarossi.

L'assemblaggio prevede linee di produzione o isole con diversi livelli di automazione a seconda del tipo di prodotti e volumi. Successivamente su tutti i prodotti viene eseguito un controllo funzionale al 100%, oltre alla prova di tenuta stagna per le parti saldate. Per i fanali posteriori, che hanno diverse funzioni ed un altissimo impatto estetico sul veicolo, sono realizzati appositi controlli sulla funzionalità delle luci. A seguire un sintetico grafico.

## OLSA PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS



### 4.8. Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

L'Emittente ritiene e conferma che dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, non si sono verificati eventi sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente e che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità. Per un'informazione completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio e nel Bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2013, allegati al presente Documento di Ammissione.

### 4.9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto da sei membri, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 5/07/2012 resterà in carica sino alla data dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

<b>Carica</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Alberto Peyrani	Torino (TO)	24/09/1952
Amministratore delegato	Massimo Bravin	Milano (MI)	16/04/1958
Consigliere	Eugenio Bosco	Torino (TO)	10/06/1942
Consigliere	Bruno Ressico	Torino (TO)	14/11/1929
Consigliere	Luciano Ciocca	Varzo (VB)	13/11/1947
Consigliere	Massimo Pedrana	Torino (TO)	03/07/1952

#### **4.10. Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti ed è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 5/07/2012 e resterà in carica sino alla data dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Il Collegio Sindacale è attualmente composto come segue:

<b>Carica</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Presidente del Collegio Sindacale	Claudio Saracco	Torino (TO)	31/07/1940
Sindaco	Anna Maria Mantovani	Genova (GE)	02/04/1950
Sindaco	Adalgiso Gabardi	Losanna (Svizzera)	21/03/1954
Sindaco supplente	Alberto Bodiglio	Asti (AT)	29/04/1965
Sindaco supplente	Massimiliano Moreggio	Carmagnola (TO)	15/08/1954

#### **4.11. Società di revisione**

Per quanto riguarda il bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, questo è stato oggetto di revisione legale affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese di Milano con Partita IVA n. 03049560166, ed al registro dei revisori legali e delle società di revisione tenuto presso il Ministero d'Il'Economia e delle Finanze al n. 132587, D.M. 7/6/2004 pubblicato in G.U. n.47 del 15/06/2004.

La rispettiva relazione di certificazione, ex art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, è stata rilasciata a Torino , in data 13 giugno 2014. Si rinvia all'Allegato 2 per la lettura della predetta relazione e del relativo giudizio nel loro testo integrale.

#### **4.12. Ammontare delle Obbligazioni**

Al 31 dicembre 2013, data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il capitale sociale ammontava ad Euro 2.000.000, e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 25.229.186.

Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 100.000, titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) denominato "OLSA Bond 4,75% - 2019 "emesso dall'Emittente.

#### **4.13. Uso dei proventi**

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per finanziare i progetti di crescita del Gruppo, in particolare lo sviluppo di Olsa Messico, alla luce della commessa ottenuta da Nissan sulla piattaforma Infiniti, nonché l'espansione della Cina e il rafforzamento della Olsa Poland. La strategia di sviluppo è volta a raggiungere nel 2018 un fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro .

#### **4.14. Ulteriori emissioni**

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

## 5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 5.1 Il Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa del Gruppo da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo. Il Gruppo si articola come segue:



### 5.2 Principali società controllate

#### **OLSA POLAND (controllata al 100%)**

Olsa Poland nasce nel 2006 a seguito della necessità di seguire e supportare i ns clienti tedeschi con uno stabilimento di produzione nell'Est Europa. La sede è Kostrzyn nad Odra, a 120 km da Berlino, locazione strategica importante per la vicinanza con i ns clienti premium. Il primo stabilimento viene completato ad agosto 2008 ed il secondo a settembre 2012 per un totale di 20.000 mq.

In questi anni la società ha continuato a perseguire un intenso processo di rafforzamento, sia a livello organizzativo che produttivo alla luce degli avviamenti produttivi, tra i quali segnaliamo nel 2014 la AUDI A7 e TT, le VW Scirocco e la BMW serie 2. L'esperienza maturata in questi anni e l'eccellenza di questa nuova realtà produttiva riconosciuta ormai da diversi clienti, consente di affrontare nuove sfide con maggiore consapevolezza. La realtà polacca occupa ad ottobre 2014 1073 persone e la previsione di fatturato a fine 2014 è di ca 64 mil di euro (+46% rispetto al 2013) con una crescita costante negli anni futuri.

### **OLSA BRASIL (collegata al 50%)**

La società, costituita nel 1999 a San Paolo, è posseduta con quote paritetiche da Olsa e da un socio brasiliano finanziario e nasce come conseguenza del processo di globalizzazione nel settore automotive. Il rallentamento dell'economia brasiliana e il deprezzamento del Reais ha frenato il mercato in questi ultimi anni. Inoltre il termine degli incentivi statali a sostegno dell'industria automotive e la crisi dell'Argentina, primo mercato di sbocco per l'export, sta comportando una forte contrazione della produzione di autoveicoli.

In questo difficile contesto la Società ha comunque rafforzato la posizione di leadership come fornitore di small & mid-size lighting, aggiungendo ai tre principali clienti Fiat, Volkswagen e GM anche la clientela giapponese Honda e Toyota.

La professionalità dimostrata dal personale di Olsa Brasil, unita alle difficoltà finanziarie e produttive di alcuni concorrenti, ha consentito di aggiungere all'ordine già acquisito da Renault, il primo importante ordine di fanali posteriori per il cliente General Motors. Tale circostanza ha consentito ad Olsa Brasil la definitiva legittimazione anche come produttore di rear lamps.

La più che positiva Posizione Finanziaria consentirà alla Società di sostenere sia i nuovi programmi di investimento che l'espansione di Olsa Mexico senza dovere accedere al credito.

### **JOMC (controllata al 90%)**

JOMC, controllata cinese è stata costituita sulla spinta del ns cliente BMW per la produzione del fanale posteriore per il veicolo X1 per il mercato cinese. All'interno del gruppo Olsa, riveste un ruolo strategico anche per la funzione di supporto alle attività di acquisto sia di componenti che, soprattutto, di stampi e attrezzature.

Si segnala infine che, nei primi mesi del 2014, nell'ambito del sostegno ai progetti di sviluppo del business cinese, si è finalizzato l'ingresso, nel capitale della società, per una quota del 10,15% della Simest S.p.A., società di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti che opera a supporto degli investimenti delle imprese italiane all'estero (in particolare per i mercati extra UE).

### **OLSA MESSICO (controllata al 50%)**

Il NAFTA, principale mercato di sbocco per la produzione messicana, superata la crisi del 2008/2009, è in crescita costante. Il Messico costituisce un polo di attrazione per i principali costruttori autoveicolistici, anche europei, per una produzione votata sia al mercato interno che all'export. Audi ha iniziato la costruzione di uno stabilimento in Messico a Puebla, Mercedes e BMW hanno accresciuto la produzione nelle fabbriche USA e stanno valutando anche l'opzione messicana. In relazione a tali prospettive di mercato ed al possibile ottenimento di alcune importanti commesse, è stata valutata da Olsa l'opportunità di un insediamento produttivo di dimensioni maggiori a quello attuale.

Olsa Mexico, nel suo secondo anno di attività, ha avviato la produzione di alcuni prodotti di fanaleria minore per i clienti Chrysler, General Motors e Nissan, raggiungendo un discreto livello di performance. Di recente ha avviato la produzione del fanale posteriore VW Golf Variant.

### **OLSA PARTS (controllata al 100%)**

Olsa Parts nasce come fornitrice dell'aftermarket per i ricambi. Nel 2013 incrementa il fatturato del 12% rispetto all'anno precedente, in presenza di una contingenza del settore, sia nazionale che

europea, non certo favorevole, che ha dato qualche timido segnale positivo di ripresa solo negli ultimi mesi dell'anno.

Continua l'incremento del numero di articoli offerti e del numero di clienti. Questo sia grazie ai nuovi prodotti di Olsa industriale, principale fornitore, sia attivando nuovi fornitori, sempre con l'obiettivo di distribuire solo prodotti di elevata qualità.

Il 2014 registra un ulteriore incremento di fatturato del 12% che consentirà il raggiungimento del budget di vendite, fissato a 4,5 milioni di Euro.

### **MEA (controllata all'80%)**

Mea, produttrice di minuterie metalliche, continua a mantenere livelli di marginalità competitivi. L'esercizio 2013 è stato caratterizzato dal processo di aggiornamento di alcuni macchinari di produzione e dall'attività di miglioramento relativa alla parte di layout di stabilimento (sala metrologica), oltre alla riorganizzazione dei reparti produttivi dei reparti produttivi nell'ottica del miglioramento continuo e della sicurezza; inoltre, previo accordo con la proprietà e in conformità al contratto di locazione, è stato effettuato l'investimento di rifacimento della copertura del tetto del capannone industriale, usufruendo degli incentivi fiscali relativi al "risparmio energetico". Il fatturato è ripartito al 50% v/Olsa e al 50% verso clienti terzi. L'anno 2014 vedrà un leggero aumento con un mantenimento sostanziale della marginalità prevista.

## **5.3 Panoramica delle attività**

Alla data del Documento di Ammissione l'attività del Gruppo risulta essere ripartita come segue.


### **5.3.1 Suddivisione delle attività per segmenti di mercato**

Allegato un grafico con la suddivisione dei ns prodotti, fanali posteriori e piccola fanaleria, cosiddetto segmento "Lighting" che, per i fanali posteriori, è diventato negli ultimi anni sempre più importante come elemento che contraddistingue lo stile della vettura.


La finalità del Gruppo è quella di focalizzare la propria attività sul segmento dei fanali posteriori di fascia alta per clienti "Premium" come Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW come dimostrano le ultime acquisizioni sotto elencate.

### **OLSA NEWEST REARLAMP PRODUCTS @ OLSA Group**






**OLSA PRODUCT PORTFOLIO**



**5.3.2 Suddivisione delle attività per tipologie di clienti**


Nel contesto dei segmenti descritti l'attività del Gruppo si rivolge alle grandi case automobilistiche mondiali di cui diamo evidenza nei grafici seguenti :

## OLSA CUSTOMER PORTFOLIO



2014

2018



132M€

299M€

### 5.3.3 Suddivisione delle attività per aree geografiche

Il Gruppo opera nelle seguenti aree geografiche :

- 1) Mercato europeo che contribuisce ai ricavi consolidati per ca 95,7 mil di euro (75,08% dei ricavi totali 2013) comprensivo del mercato italiano che vale ca 22,7 mil di euro
- 2) Mercato americano (Brasile e Stati Uniti) per ca 30,3 mil di euro (23,7% dei ricavi totali 2013)
- 3) Mercato asiatico (Cina) per ca 1,8 mil di euro (1,35% dei ricavi totali 2013)

\*\*\*

## 6 SOCI

### 6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

I soci dell'Emittente sono i seguenti:

- a) Peyrani Alberto, titolare di n. 565.299 azioni pari al 28,265% del capitale sociale;
- b) Ferrando Silvana, titolare di n. 352.941 azioni pari al 17,647% del capitale sociale;
- c) Olga Società Semplice, titolare di n. 324.240 azioni pari al 16,212% del capitale sociale;

per complessive n. 1.242.480 azioni pari al 62,124% del capitale sociale, facenti capo al Presidente Signor Alberto Peyrani e parti correlate.

nonché:

- d) Pedrana Massimo, titolare di 148.649 azioni, pari al 7,43% del capitale sociale;
- e) Pedrana Stefano, titolare di 148.649 azioni, pari al 7,43% del capitale sociale;
- f) Bosco Eugenio, titolare di 142.360 azioni, pari al 7,12 % del capitale sociale;
- g) Barioglio Alessandra, titolare di 124.560 azioni, pari al 6,23% del capitale sociale;
- h) Zuccheri Gloria, titolare di 91.200 azioni, pari al 4,56% del capitale sociale;
- i) Ressico Bruno, titolare di 76.280 azioni, pari al 3,81% del capitale sociale;
- j) Gallo Anna Maria, titolare di 15.492 azioni, pari allo 0,77% del capitale sociale;
- k) Pedrana Andrea, titolare di 10.330 azioni, pari allo 0,52% del capitale sociale.

### 6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono patti parasociali o accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo.

\*\*\*

## **7 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**

### **7.1 Informazioni finanziarie**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio ed all'ultimo bilancio consolidato approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato 1 (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

## 8 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il Regolamento del Prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

\*\*\*

### REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

“OLSA Bond 4,75 % - 2019”

DI NOMINALI EURO 10.000.000

CODICE ISIN IT0005072712

*Il presente regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato “OLSA Bond 4,75%-2019”.*

**La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni (come infra definite) comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.**

#### Articolo 1. DEFINIZIONI

Nel presente regolamento i termini in grassetto sotto riportati hanno il seguente significato:

“**Agente di Calcolo o Agente dei Pagamenti** ” indica BNP Paribas Security Services, filiale di Milano, ovvero qualsiasi suo successore o avente causa incaricato dall’Emittente nel rispetto dell’informativa agli obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 12 (*Agente di Calcolo, Agente dei Pagamenti e altri Agenti/Intermediari nominati dall’Emittente*).

“**Ammortamenti**” indica la ripartizione del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali tra gli esercizi della relativa vita utile stimata, calcolata in conformità al principio contabile OIC 16 e rappresentata in bilancio nonché corrispondente alle voci B.10. a), b) e c) dell’articolo 2425 c.c..

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento.

“**Attestazione di Conformità**” indica la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile sul Sito Internet ed a fornire al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, la cui correttezza dovrà essere certificata dal revisore legale dei conti della Capogruppo e che conterrà i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

“**Attivo Consolidato**” indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell’attivo consolidato dell’Emittente, come riportato nell’ultimo Bilancio Consolidato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali ad essa appartenenti, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio annuale consolidato di Olsa S.p.a. e del Gruppo.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano.

“**Capogruppo**” indica l’Emittente.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

“**Controllate Rilevanti**” indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall’Emittente (secondo la nozione di controllo individuata dall’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.) che, in qualsiasi momento della durata del Prestito Obbligazionario, rappresenti almeno il 10% dell’Attivo Consolidato o dei Ricavi Consolidati dell’Emittente.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno solare (essendo tale la data di chiusura dell’esercizio annuale della Capogruppo), restando inteso che la prima Data di Calcolo sarà il 31 dicembre 2015.

“**Data di Emissione**” indica il 19 dicembre 2014.

“**Data di Godimento**” indica la data individuata all’art. 5, a decorrere dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi.

“**Data di Pagamento**” indica il 19 giugno ed il 19 dicembre di ciascun anno solare, a decorrere dal 19 giugno 2015 e sino al 19 dicembre 2019 (inclusi).

“**Data di Scadenza**” indica il 19 dicembre 2019.

“**Data di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al successivo Articolo 9.

“**Data di Verifica**” indica la precedente tra le seguenti due date: (i) la data che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione del Bilancio Consolidato da parte dell’Emittente; e (ii) la data che cade 200 (duecento) giorni dalla chiusura dell’esercizio a cui il Bilancio Consolidato fa riferimento. Se la data così determinata non coincide con un Giorno Lavorativo, la Data di Verifica sarà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data.

“**Emittente**” indica Olsa S.p.A., con sede legale in Corso Allamano 70, Rivoli (TO), Capitale Sociale di Euro 2.000.000, Codice Fiscale e Partita IVA 00503310013, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero 00503310013.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica, in relazione ad una medesima Data di Calcolo, la violazione del valore di anche solo uno dei tre Parametri Finanziari indicati nell’Articolo 11.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicato come tale all’Articolo 9 (*Eventi Rilevanti e rimedi*).

“**Evento Put**” indica il caso in cui gli attuali Soci di Controllo cessino di detenere collettivamente almeno il 50% + 1 delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria e nell’assemblea straordinaria dell’Emittente; non costituisce Evento Put il caso in cui alcuni soggetti tra i Soci di Controllo cedano le proprie azioni, purché il 50 % + 1 delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria e nell’assemblea straordinaria continui ad essere detenuto collettivamente dai restanti soggetti facenti parte dei Soci di Controllo.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulle piazze di Milano e Torino sono aperte per l’esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)*.

“**Gruppo**” indica la Capogruppo e le società da essa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

**Indebitamento Finanziario** indica, in relazione all’Emittente o ad una Controllata Rilevante, qualsiasi obbligazione pecuniaria ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

- a) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, tra le altre, l’emissione di titoli obbligazionari, “notes”, “commercial paper”, titoli di debito, strumenti finanziari che comportano l’obbligo di pagamento di una certa somma di denaro ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative alle operazioni finanziarie di cui sopra; e
- b) agli obblighi di manleva e/o garanzie personali assunte in relazione a obbligazioni di terzi, incluse le lettere di credito (diverse dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa).

“**Investitori Qualificati**” ha il significato di cui al successivo Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” indica sia il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, sia il D. Lgs. 8 luglio 1999, n.270 e successive modifiche.

“**Margine Operativo Lordo**” o “**EBITDA**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “Valore della produzione” e il totale della voce contabile “Costi della produzione” (quest’ultima esclusi gli Ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti), sulla base dello schema di conto economico consolidato dell’Emittente.

“**Obbligazioni**” ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Oneri Finanziari Netti**” indica la differenza tra la voce C 17 del conto economico (Art. 2425 C.C.) e la voce C 16 del conto economico (art. 2425 C.C.) del Bilancio Consolidato.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato di cui al successivo Articolo 11.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica la somma di capitale sociale, riserve, utili (perdite) portati a nuovo e utile (perdita) dell’esercizio, corrispondenti alle rispettive voci dell’articolo 2424 c.c. e risultanti dal Bilancio Consolidato.

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti ovvero lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci dell’articolo 2424 c.c. con riferimento al Bilancio Consolidato:

(dal passivo):

- D.1) obbligazioni ordinarie;
- D 2) obbligazioni convertibili;
- D 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- D 4) debiti verso banche;
- D 5) debiti verso altri finanziatori;

meno (dall'attivo)

- C III 6) altri titoli;
- C IV disponibilità liquide.

“**Prestito Obbligazionario**” ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

**Procedura Concorsuale** indica: il fallimento o le altre procedure concorsuali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché proposte di concordato, accordi di ristrutturazione anche parziale del debito (ivi inclusi quelli di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare) o di altra natura, domanda di pre-concordato ai sensi dell'art. 161 Legge Fallimentare, la nomina di un perito per la preparazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, della Legge Fallimentare ovvero l'adozione di un piano siffatto, nonché ogni altra procedura indicata quale “*procedura di risanamento*” o “*procedura di liquidazione*” nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004

“**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al successivo Articolo 15.

“**Regolamento**” indica il presente regolamento delle Obbligazioni.

“**Regolamento Emittenti**” indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

“**Regolamento Intermediari**” indica il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

“**Ricavi Consolidati**” indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” consolidati dell'Emittente, come indicato nell'ultimo Bilancio Consolidato.

“**Riorganizzazione Consentita**” indica lo scioglimento volontario dell'Emittente deliberato nel contesto di operazioni di riorganizzazione, scissione, conferimento o ristrutturazione *in bonis*/stragiudiziale o simili accordi (incluso a titolo esemplificativo il *leasing* di attivi patrimoniali) in forza del quale, mediante una o più operazioni, tutti o parte degli attivi patrimoniali siano ceduti, venduti, conferiti o comunque trasferiti in capo ad un soggetto solvente e tale soggetto (1) divenga il debitore principale in relazione alle Obbligazioni per previsione contrattuale o in forza di disposizioni di legge; e (2) continui a esercitare l'attività espletata dall'Emittente alla data di detta riorganizzazione.

“**Sito Internet**” si intende il sito internet [www.olsagroup.com](http://www.olsagroup.com).

“**Soci di Controllo**” indica collettivamente i seguenti soggetti: Peyrani Alberto, nato a Torino il 24.9.1952, titolare di n. 565.299 azioni pari al 28,265% del capitale sociale dell'Emittente; Ferrando Silvana, nata ad

Aosta il 26.5.1959, titolare di n. 352.941 azioni pari al 17,647% del capitale sociale dell'Emittente; Olga Società Semplice, con sede legale in Torino, corso Stati Uniti 27, iscritta al registro imprese di Torino al n. di Codice Fiscale 96781410012 titolare di n. 324.240 azioni pari al 16,212% del capitale sociale dell'Emittente.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.

“**Valore Nominale**” ha il significato di cui al successivo Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo, a seconda del caso:

- a) i Vincoli Esistenti;
- b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici, da enti multilaterali di sviluppo, da agenzie per lo sviluppo, da organizzazioni internazionali o da banche od istituti di credito che agiscano quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente o della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- c) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge nel contesto dell'attività ordinaria dell'Emittente o di una Controllata Rilevante ad esclusione del Vincolo derivante da qualsiasi violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di disposizioni di legge da parte dell'Emittente o di una Controllata Rilevante;
- d) qualsiasi Vincolo su beni acquistati dall'Emittente o da una Controllata Rilevante successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni, a condizione che tale Vincolo non sia stato costituito nell'ambito e/o ai fini dell'acquisizione dei predetti beni e che l'importo garantito non sia stato aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni o a seguito della stessa.

“**Vincoli Esistenti**” indica i diritti di cui DNB Bank Polska Spółka Akcyjna, ul.Postępu 15C, 02-676 Warszawa (Polonia) è titolare, nei confronti di Olsa Poland, a garanzia di un finanziamento a medio/lungo termine, erogato in quattro soluzioni ( il 25/04/14 per un importo pari ad Euro 3.000.000; il 12/06/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000; il 13/08/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000; il 09/09/14 per un importo pari ad Euro 1.000.000) per la somma di Euro 6.000.000, oltre ad Euro 2.000.000 concessi in prestito a breve termine, per un totale di Euro 8.000.000. Trattasi di un'ipoteca gravante sull'immobile sito in Ul Aleja Milenijna 5, Kostrzyn nad Odra, 66-470 Polonia. Il medesimo finanziamento è inoltre garantito, fino a concorrenza di Euro 4.000.000, da un pegno gravante sui macchinari di Olsa Poland elencati nel contratto datato 5/03/2014.

**Vincolo** indica qualsiasi ipoteca, pegno, o altra garanzia di natura reale o privilegio, vincolo, gravame o diritto di terzi sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale) o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi l'effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, dell'Emittente o di altra società del Gruppo in garanzia a favore di terzi.

## **Articolo 2. AMMONTARE NOMINALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, VALORE NOMINALE E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI**

Il prestito obbligazionario denominato “OLSA Bond 4,75 % - 2019” (il “**Prestito Obbligazionario**”), per un ammontare nominale complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) è rappresentato da n. 100 (cento)

obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila) ciascuna (il “**Valore Nominale**”) (qui di seguito le “**Obbligazioni**” e, ciascuna di esse, una “**Obbligazione**”).

Le Obbligazioni non sono frazionabili.

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per le Obbligazioni è IT0005072712.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge. Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22 febbraio 2008, successivamente modificato con provvedimenti congiunti di Banca d’Italia e Consob rispettivamente in data 24 dicembre 2010 e 22 ottobre 2013.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari autorizzati, italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A (gli “**Intermediari Aderenti**”). Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-quinquies del TUF.

### **Articolo 3. RESTRIZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE ED ALLA TRASFERIBILITA’ DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte solamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF, come implementato dall’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e dall’articolo 26 del Regolamento Intermediari (qui di seguito gli “**Investitori Qualificati**”).

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o compravendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia o a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni potrà avvenire soltanto nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

#### **Articolo 4. DATA E PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse in data 19 dicembre 2014 (la “**Data di Emissione**”). Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

#### **Articolo 5. DECORRENZA DEL GODIMENTO**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione ( in seguito definita anche la “**Data di Godimento**”).

#### **Articolo 6. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Godimento fino al 19 dicembre 2019 la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui agli Articoli 9.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*) e 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), che seguono.

#### **Articolo 7. INTERESSI**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al Tasso di Interesse (come infra definito), a partire dalla Data di Godimento (inclusa) e fino alla prima tra:

- i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- ii) per le Obbligazioni eventualmente oggetto di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 9 (*Eventi e Rimedi*) o del successivo Articolo 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), rispettivamente la relativa Data di Rimborso Anticipato o Data di Pagamento in cui avviene il relativo rimborso.

Il pagamento degli interessi avrà luogo in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento, che sarà il 19 giugno 2015, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'ammontare degli interessi sarà determinato facendo applicazione del tasso fisso, nominale annuo lordo del 4,75 % (“**Tasso di Interesse**”).

L'importo degli interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazione ad ogni Data di Pagamento sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi e 360, secondo il metodo di calcolo Act/360. L'importo così ottenuto sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

L'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'ammontare degli interessi dovuti per ciascun Periodo di Interessi.

#### **Articolo 8. MODALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVE PROCEDURE DI RIMBORSO**

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui ai successivi Articoli 9 (*Eventi e Rimedi*) e Articolo 10 (*Rimborso, ammontare e modalità*), il piano di rimborso delle Obbligazioni ne prevede il rimborso in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la data di rimborso non cadesse in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà postposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

## **Articolo 9. EVENTI E RIMEDI**

9.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 9.1.1 (incluso) a 9.1.10 (incluso) costituisce un **Evento Rilevante** ai sensi del Regolamento.

### *9.1.1. Mancato pagamento*

Il mancato pagamento, alle scadenze previste dal Regolamento, di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente in forza delle Obbligazioni, a titolo di interessi e/o a titolo di capitale, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

### *9.1.2. Mancato rispetto degli impegni*

Il verificarsi di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e/o il mancato rispetto, da parte dell'Emittente, di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 11 (*Impegni*) del Regolamento (diversi dalle obbligazioni di pagamento il cui mancato adempimento è disciplinato nel precedente Articolo 9.1.1 (*Mancato pagamento*)).

### *9.1.3. Cross-default*

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) o di qualsiasi Controllata Rilevante, di una delle seguenti circostanze:

- (i) il mancato pagamento di qualsiasi importo alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia); o
- (ii)
  - (A) la decadenza dal beneficio del termine, ovvero
  - (B) una richiesta di rimborso anticipato da parte dei relativi finanziatori, ovvero
  - (C) il verificarsi delle condizioni che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine ovvero una richiesta di rimborso anticipato,in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato); o
- (iii) la sospensione o la cancellazione di qualsiasi impegno (*commitment*) relativo alla concessione di Indebitamento Finanziario in favore dell'Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato).

L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 9.1.3 (*Cross-default*) si applica a condizione che l'importo delle obbligazioni di pagamento o dei *commitment* di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iii) – relativi all'Emittente o a qualsiasi Controllata Rilevante – sia superiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

### *9.1.4. Inefficacia, invalidità o illegittimità*

Sopravvenuta illegittimità delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del Regolamento.

#### *9.1.5. Insolvenza e procedure concorsuali*

L'apertura, a carico dell'Emittente o di una Controllata Rilevante, di una qualunque delle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare o una equivalente dichiarazione di insolvenza emanata dalla competente autorità giudiziaria nonché: (i) l'avvio di trattative per un concordato preventivo, una cessione di beni ai creditori o simili accordi con i propri creditori, ivi inclusi accordi per la ristrutturazione del debito, (ii) la dichiarazione di una moratoria in relazione al suo indebitamento o parte rilevante di esso e (iii) l'avvio in una qualsiasi giurisdizione di procedure analoghe a quelle sopra menzionate. L'Evento Rilevante di cui al presente Articolo 9.1.5 (*Insolvenza e procedure concorsuali*) non si applica all'instaurazione di una procedura concorsuale in una qualsiasi giurisdizione avvenuta su istanza di un creditore, qualora l'istanza in discorso (i) sia contestata in buona fede e con la dovuta diligenza nel rispetto dei principi di giurisdizione e competenza e (ii) sia rinunciata o comunque dichiarata inammissibile o rigettata, o la procedura sia archiviata entro 90 (novanta) giorni dal deposito dell'istanza (salvo i casi di mero rinvio dell'udienza, nel qual caso il termine è prorogato fino alla data del rinvio).

#### *9.1.6. Sentenze e altri provvedimenti*

L'adozione di una sentenza, decreto, ordine o altro provvedimento passati in giudicato o comunque divenuti definitivi o non impugnabili che condannino l'Emittente o una Controllata Rilevante al pagamento di somme complessivamente superiori ad Euro 1.000.000 (un milione). Tale circostanza costituisce un Evento Rilevante soltanto nel caso in cui la condanna al pagamento non sia eseguita entro 60 (sessanta) giorni.

#### *9.1.7. Liquidazione o scioglimento volontario*

Lo scioglimento volontario dell'Emittente o di una qualsiasi Controllata Rilevante, fatto salvo il caso in cui ciò avvenga nel contesto di una Riorganizzazione Consentita.

#### *9.1.8. Sospensione, interruzione, modifica o cessazione dell'attività*

La volontaria sospensione, interruzione, modifica o cessione da parte dell'Emittente o di una qualsiasi Controllata Rilevante, del proprio business, in misura sostanziale. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica un'ipotesi volontaria di sospensione, interruzione, modifica o cessione del business dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata Rilevante, da cui derivi la riduzione dei Ricavi Consolidati e/o dell'Attivo Consolidato per più del 25 %, della media degli stessi Ricavi Consolidati e/o dello stesso Attivo Consolidato relativi ai due esercizi immediatamente precedenti a quello in cui si sia verificato l'evento in questione.

#### *9.1.9. Security enforced*

L'avvio di procedure esecutive su *assets*, proprietà o crediti dell'Emittente, ivi inclusi a titolo esemplificativo l'escussione forzosa di pegni, ipoteche o vincoli finanziari, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni).

#### *9.1.10. Altri eventi analoghi ai precedenti*

Il verificarsi di un qualsiasi evento avente effetti equivalenti a quelli descritti nei precedenti Articoli 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9.

### *9.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Senza pregiudizio per quanto precede, non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione ai sensi del successivo Articolo 11.3 (*Impegni di natura informativa*), punto (ii). Contestualmente a tale comunicazione o nei 7 (sette) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*) affinché essa deliberi in merito alla opportunità o meno di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 cod. civ., le disposizioni di cui sopra non precludono le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 cod. civ..

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere eseguito dall'Emittente entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui l'Emittente stesso avrà ricevuto la richiesta di rimborso anticipato (la **Data di Rimborso Anticipato**). Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Residuo per ciascuna Obbligazione), unitamente agli Interessi maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 9.2 (Rimedi a tutela degli Obbligazionisti) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti.

## **Articolo 10. RIMBORSO, AMMONTARE E MODALITA'**

### *10.1. Valore di Rimborso e modalità di rimborso*

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9 (Eventi Rilevanti e rimedi) e ai successivi Articoli 10.2 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)) e 10.3 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)), ciascuna Obbligazione del Valore Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) sarà rimborsata alla Data di Scadenza.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.1 (Valore di Rimborso e modalità di rimborso) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

### *10.2. Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax call)*

Ove, a seguito di una modifica legislativa o nell'interpretazione o nell'applicazione della legge successivamente alla Data di Emissione, l'Emittente (o chi per suo conto) debba effettuare una deduzione o ritenuta in relazione a imposte e/o tasse con riferimento a un pagamento dovuto in relazione alle Obbligazioni, diverse dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ("Decreto 239/96"), l'Emittente avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione. L'esercizio del predetto diritto potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da pubblicare ai sensi del successivo Articolo 20 (Comunicazioni) nel periodo di tempo che va tra il trentesimo e il sessantesimo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Tax. Le Obbligazioni saranno rimborsate ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Residuo alla data indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente entro e non oltre il quarto giorno di Mercato ExtraMOT aperto precedente a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data. Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.2 (Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

### *10.3. Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*

Al verificarsi di un Evento Put, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato di tutte le Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere formulata mediante lettera raccomandata a/r inviata all'Emittente, presso la sede legale dell'Emittente medesimo, nel periodo di tempo che va tra il primo e il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del verificarsi dell'Evento Put effettuata dall'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11.3 (Impegni di natura informativa) (di seguito, il "Periodo di Esercizio").

La richiesta di cui al precedente capoverso dovrà altresì indicare il numero di Obbligazioni per le quali l'Obbligazionista richiede il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni saranno rimborsate a un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, alla prima Data di Pagamento che cada non meno di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dopo quella in cui l'Emittente avrà ricevuto la richiesta di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo 10.3 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)), unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti a tale data.

Il pagamento delle somme dovute agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.3 (Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### *10.4. Cancellazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi dei precedenti Articoli 10 e relative sotto-numerazioni saranno cancellate.

#### *10.5. Riacquisto delle Obbligazioni*

L'Emittente può in qualsiasi momento acquistare le Obbligazioni a un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Tali Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute in portafoglio, rivendute o cancellate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

### **Articolo 11. IMPEGNI**

#### *11.1. Limitazioni alla costituzione di Vincoli (c.d. negative pledge)*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire, e a fare in modo che nessuna Controllata Rilevante costituisca, alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Ammessi) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata Rilevante: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario; o (b) costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### *11.2. Impegni di natura finanziaria*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

Posizione Finanziaria Netta / EBITDA:  $\leq 3$

EBITDA / Oneri Finanziari Netti:  $\geq 8$

Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto:  $\leq 150\%$

(di seguito, ciascuno, un “**Parametro Finanziario**” e collettivamente, i “**Parametri Finanziari**”).

I Parametri Finanziari saranno verificati annualmente, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo ed in coincidenza con ciascuna Data di Verifica, sulla base dei dati contenuti nel Bilancio Consolidato relativo all’anno di riferimento.

Al fine di consentire le verifiche dei Parametri Finanziari, l’Emittente renderà disponibile sul Sito Internet e consegnerà al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito Obbligazionario un’Attestazione di Conformità contenente, tra l’altro, i dati relativi al rispetto o meno dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

### 11.3. *Impegni di natura informativa*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l’Emittente si impegna a:

- i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il Bilancio Consolidato annuale e il bilancio civilistico dell’Emittente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione da parte del competente organo e comunque non oltre 200 (duecento) giorni dalla chiusura dell’esercizio, entrambi redatti con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio dell’Emittente e del Gruppo, in conformità a principi contabili applicabili e certificati da primaria società di revisione iscritta all’albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- ii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo. Nella comunicazione l’Emittente dovrà, inoltre, dare atto della natura dell’evento, delle circostanze dalle quali l’evento è derivato e delle eventuali azioni intraprese per porvi rimedio e fare riferimento al diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo la procedura prevista nel precedente Articolo 9.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*);
- iii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Put prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo;
- iv) in caso di richieste di rimborso anticipato da parte di singoli Obbligazionisti ai sensi del precedente Articolo 10.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), l’Emittente dovrà prontamente comunicare a tutti gli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*) l’avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato a seguito del verificarsi dell’Evento Put;
- v) rendere su base annuale in coincidenza con ciascuna Data di Verifica, una dichiarazione, sottoscritta da un suo legale rappresentante, in cui attesti (i) il rispetto di tutti gli impegni di cui al presente Articolo 11 (*Impegni*); e (ii) che non vi sia alcun Evento Rilevante in essere o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, specificando il tipo di Evento Rilevante in essere e le azioni eventualmente intraprese dall’Emittente per porvi rimedio; e, infine

vi) comunicare agli Obbligazionisti le ragionevoli informazioni sull'andamento della società da questi richieste all'Emittente. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti tali informazioni ai sensi del successivo Articolo 20 (*Comunicazioni*).

#### *11.4. Ulteriori impegni di fare*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna, fintantoché le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT, a osservare le disposizioni del, e gli impegni derivanti dal, Regolamento del Mercato ExtraMOT posti a carico delle società emittenti strumenti finanziari di debito destinati esclusivamente ad investitori qualificati, negoziati su tale sistema multilaterale di negoziazione e/o segmenti dello stesso (quali le Obbligazioni).

#### *11.5. Ulteriori impegni di non fare*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

### **Articolo 12. AGENTE DI CALCOLO, AGENTE DEI PAGAMENTI E ALTRI AGENTI/INTERMEDIARI NOMINATI DALL'EMITTENTE**

#### *12.1. Agente di Calcolo*

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### *12.2. Agente dei Pagamenti*

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento tramite l'Agente dei Pagamenti.

#### *12.3. Sostituzione dell'Agente dei Pagamenti*

L'Emittente si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione dell'Agente dei Pagamenti. In tal caso, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 20 (*Comunicazioni*).

#### *12.4. Ulteriori agenti o intermediari nominati dall'Emittente*

Alla Data di Emissione, l'Emittente non ha nominato alcun ulteriore agente o intermediario in relazione al Prestito Obbligazionario.

L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di procedere in qualsiasi momento alla nomina di ulteriori agenti o intermediari in relazione al Prestito Obbligazionario e di procedere in qualsiasi momento alla sostituzione degli stessi. In tali casi, l'Emittente ne informerà prontamente gli Obbligazionisti secondo le modalità di cui all'Articolo 20 (*Comunicazioni*).

### **Articolo 13. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite (fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 11.1 (*Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)*) e non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future dell'Emittente.

#### **Articolo 14. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

#### **Articolo 15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

Gli Obbligazionisti avranno il diritto di riunirsi in assemblea per deliberare sulle materie indicate all'articolo 2415 c.c., ivi inclusa, in particolare, la nomina di un rappresentante comune per la tutela dei propri interessi comuni, il quale avrà gli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del codice civile (il "**Rappresentante Comune**"). A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2415 e ss. c.c., nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2415 c.c., l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato;
- ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- iii) sulla proposta di concordato;
- iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'articolo 2416 c.c., le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 c.c.. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Ai sensi dell'articolo 2417 c.c., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 c.c..

Ai sensi dell'articolo 2418 c.c., il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutela gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Ai sensi dell'articolo 2419 c.c. non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

#### **Articolo 16. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera assunta in data 10 dicembre 2014 depositata presso il Registro delle Imprese di Torino. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000 (diecimilioni).

#### **Articolo 17. MODIFICHE**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito Obbligazionario le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 20 (*Comunicazioni*) che segue.

#### **Articolo 18. REGIME FISCALE**

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta per imposte e/o tasse, salvo che tale deduzione o ritenuta sia obbligatoria per legge. In tal caso, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere, unitamente ai pagamenti relativi alle Obbligazioni, un importo aggiuntivo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che sarebbe stato dagli stessi ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fossero state effettuate; salvo che nessun importo aggiuntivo sarà dovuto con riferimento ai pagamenti relativi alle Obbligazioni:

- i) effettuati nei confronti di Obbligazionisti o loro agenti, fiduciari o mandatari che sono soggetti a detta deduzione o ritenuta a causa della loro connessione (per ragioni diverse dal mero possesso delle Obbligazioni) con la Repubblica Italiana; o
- ii) effettuati nei confronti di Obbligazionisti residenti a fini fiscali in un paradiso fiscale (come da definizione ed elenco stilato nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 gennaio 2002) o la cui residenza fiscale è fissata in un paese che non consente alle autorità italiane di ottenere informazioni adeguate in relazione all'effettivo beneficiario dei pagamenti in uscita dall'Italia; o
- iii) in caso di Obbligazioni presentate per il pagamento in Italia; o
- iv) in relazione all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96, ivi incluso nell'ipotesi in cui le procedure e le formalità previste per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239/96 non siano state correttamente e tempestivamente poste in essere; o
- v) nel caso in cui le Obbligazioni siano presentate per il pagamento con un ritardo di oltre 30 giorni dalla data in cui il pagamento diventa dovuto; o
- vi) nel caso in cui detta deduzione o ritenuta sia applicata ai sensi della Direttiva del Consiglio d'Europa n. 2003/48/EC o da norme, regolamenti o accordi attuativi della stessa; o
- vii) nel caso in cui il pagamento avrebbe potuto essere effettuato senza applicazione di alcuna deduzione o ritenuta se l'Obbligazionista avesse presentato l'Obbligazione per il pagamento in un altro Stato Membro dell'Unione Europea; senza pregiudizio per l'Emittente di rimborsare le

Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 10.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente al verificarsi di mutamenti della normativa fiscale (Tax Call)*).

## **Articolo 19. MERCATO DI QUOTAZIONE**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT .

## **Articolo 20. COMUNICAZIONI**

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili (ivi incluse le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT):

- i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti se pubblicata sul sito internet dell'Emittente [www.olsagroup.com](http://www.olsagroup.com), con efficacia dal momento dell'effettiva pubblicazione; e
- ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (quando nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante *pro tempore* dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo: corso Allamano, 70 – 10098 Rivoli (TO) e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail [olsa@pecsoci.ui.torino.it](mailto:olsa@pecsoci.ui.torino.it) o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 20 (*Comunicazioni*).

## **Articolo 21. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli Intermediari Aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno 1/40 delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico degli Obbligazionisti.

Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (1) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (2) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

In ciascuna delle ipotesi di cui al presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione degli Obbligazionisti, rendendo altresì note le motivazioni o, nell'ipotesi di cui al secondo paragrafo del presente Articolo 21 (*Identificazione degli obbligazionisti*), l'identità degli Obbligazionisti istanti.

È in ogni caso fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione

deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

#### **Articolo 22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla esclusiva giurisdizione italiana, Foro di Torino.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti c.c. in materia di titoli obbligazionari.

#### **Articolo 23. VARIE**

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

\*\*\*

## **9 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

### **9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

### **9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

\*\*\*

## **10 REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI**

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale.*

*La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.*

### **10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni") concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14 bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "Risparmio Gestito");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
  - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di

investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e

- (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi.

L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non siano soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggette a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenute da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale,

imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "**Fondi**").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014) sul risultato della gestione.

## **10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni**

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata

dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014).

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

### **10.3 Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- a. se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- b. se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- c. se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- d. in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

#### **10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio**

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

### **10.5 Monitoraggio fiscale**

Ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche residenti in Italia che, al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni, dichiararli nella dichiarazione dei redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, *inter alia*, se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, e l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di Euro 10.000.

La Legge 6 agosto 2013, n. 97, con effetto dal 1 gennaio 2014, ha introdotto alcune modifiche al regime del monitoraggio fiscale, tra cui: (i) l'esclusione degli obblighi dichiarativi per i trasferimenti in Italia o dall'Italia o estero su estero di strumenti finanziari e (ii) l'estensione degli obblighi dichiarativi agli investimenti detenuti all'estero indirettamente (ad esempio, attraverso una società o altro soggetto). Le nuove disposizioni non prevedono il limite di Euro 10.000 per i menzionati obblighi dichiarativi. Norme attuative e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate potranno intervenire a chiarire le modalità applicative delle novità normative.

### **10.6 Imposta di bollo**

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 ("Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti "banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo".

\*\*\*

## 11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, i relativi Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia le Obbligazioni, il presente Documento di Ammissione e qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia;
- d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente;

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-bis del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

\*\*\*